



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-gst: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 14/GST del 10 dicembre 2019

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 14/GST (2019/2020)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 10 dicembre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA DEL 17/11/2019 ALFANESE - SANTA MARIA 2012

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Santa Maria2012; esperita l'attività istruttoria, va rilevato che il preannuncio di reclamo non risulta ritualmente notificato alla Società reclamata A.S. Alfaneze, come previsto dall'art. 67 C.G.S., ragion per cui il reclamo è improcedibile e ciò ne preclude l'esame nel merito; P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione, ex art. 67 C.G.S., alle Società della presente decisione, e sciogliendo la riserva di cui al C.U. F.I.G.C. L.N.D. n. 42 del 21.11.2019, pag. 786, DELIBERA: a) di dichiarare l'improcedibilità del reclamo proposto dalla Società A.S.D. Santa Maria 2012 e, per l'effetto, OMOLOGARE il risultato acquisito sul tdg con il punteggio di 5-1, in favore della Società reclamata; b) di incamerare la tassa reclamo.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARA DEL 20/11/2019 LAPIANA CALCIO - ORSARA DI PUGLIA

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Lapiana Calcio con cui la predetta Società ha censurato la posizione irregolare ai fini disciplinari di un calciatore della squadra avversaria che, in tesi della reclamante, non avendo scontato la squalifica inflitta da questo GST, non avrebbe potuto partecipare alla gara de qua; la Società reclamata, ritualmente evocata, ha presentato controdeduzioni; esperiti gli opportuni accertamenti, va rilevato che il preannuncio di reclamo è stato notificato alla Società avversaria a mezzo raccomandata A/R (v. ricevuta di spedizione in atti), in violazione dell' art. 67 (e 142 CGS), applicabile alla fattispecie, a mente del quale il preannuncio va comunicato alla Società reclamata esclusivamente a mezzo telefax/PEC/telegramma; ciò determina l'improcedibilità dell'impugnativa, che ne preclude l'esame nel merito; P.Q.M. il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 C.G.S. e sciogliendo la riserva di cui al C.U. F.I.G.C. L.N.D. n. 42 del 21.11.2019, pag. 792, DELIBERA: a) di dichiarare improcedibile il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Lapiana Calcio; b) per l'effetto, di omologare il risultato acquisito sul tdg di 0-2, in favore della Società A.S.D. Orsara di Puglia; c) di incamerare la tassa reclamo.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

GARA DEL 24/11/2019 ANGELLARA - PALINURO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Palinuro per la presunta posizione irregolare, ai fini del tesseramento, di un calciatore della Società A.S.D. Angellara che, in tesi della reclamante, non avrebbe potuto partecipare alla gara de qua in quanto non tesserato con la predetta Società alla data di disputa della partita; trattasi, in particolare, del Sig. MUSTO Enrico (nato il 14.07.1997); esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti di questo C.R. (giusta nota prot. 96 del 25.11.2019) è emerso che il calciatore Sig. MUSTO Enrico (nato il 14.07.1997) risulta tesserato per la Società Atletico Pisciotta a far data dal 8.12.2018; pertanto, il calciatore risulta sprovvisto di titolo per partecipare alla gara in epigrafe, non essendo tesserato con l'A.S.D. Angellara; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione, ex art. 67 C.G.S., alle Società della presente decisione, e sciogliendo la riserva di cui al C.U. F.I.G.C. L.N.D. n. 44 del 28.11.2019, pag. 850, DELIBERA: a) di accogliere il reclamo proposto; b) per l'effetto, di infliggere, ai sensi dell'art. 10 CGS, alla Società A.S.D. Angellara la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della reclamante; c) di infliggere, per i fatti di cui innanzi, alla Società A.S.D. Angellara l'ammenda di euro 80,00; d) di inibire il Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. Angellara, Sig. RUOCCO Antonio, fino al 19.12.2020; e) di squalificare il calciatore della Società A.S.D. Angellara Sig. MUSTO Enrico (nato il 14.07.1997), per n. 1 giornate.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA E PERDITA DELLA GARA

Euro 80,00 ANGELLARA

vedi delibera

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 19/12/2019

RUOCCO ANTONIO (ANGELLARA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUSTO ENRICO (ANGELLARA)

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GARA DEL 24/11/2019 EMANUELE BELARDI - LEONARDO SURRO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Emanuele Berardi; esperiti gli opportuni accertamenti, va rilevato che il preannuncio di reclamo è stato notificato alla Società avversaria a mezzo e-mail (v. ricevuta in atti), sistema che non certifica l'avvenuta ricezione del messaggio, non previsto dell'art. 67 (e 142) CGS e quindi in violazione dei citati articoli, applicabile alla fattispecie, a mente del quale il preannuncio va comunicato alla Società reclamata esclusivamente a mezzo telefax/PEC/telegramma; ciò determina l'improcedibilità dell'impugnativa, che ne preclude l'esame nel merito; P.Q.M. il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 C.G.S. e sciogliendo la riserva di cui al C.U. F.I.G.C. L.N.D. n. 33 del 28.11.2019, "Attività Giovanile", pag. 462, DELIBERA: a) di dichiarare improcedibile il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Emanuele Berardi; b) per l'effetto, di omologare il risultato acquisito sul tdg di 0-1, in favore della Società A.S.D. Leonardo Surro; c) di incamerare la tassa reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GARA DEL 20/11/2019 NEW TEAM SANGIOVANNI - MATERDEI

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Materdei avverso la regolarità della gara in epigrafe viziata, a suo dire, per la mancata partecipazione dell'Assistente di Parte della Società reclamata, neppure indicato in distinta di gara; ritualmente evocata, la Società reclamata non ha presentato deduzioni; esperita l'attività istruttoria, va rilevato che il DDg nel supplemento di rapporto richiesto da questo Organo Giudicante in data 5.12.2019 (prot. 236) ha precisato "in merito alla gara in oggetto () che il ruolo di assistente di parte della Società New Team San Giovanni veniva svolto per tutta la durata della gara da un calciatore regolarmente identificato, di cui non ricordo il numero e che non risulta trascritto nell'apposito riquadro della distinta"; rilevato che il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto sono atti che costituiscono fonte di prova privilegiata ex art 61 e che da quest'ultimo, in particolare, si evince una mera dimenticanza nell'annotare il nominativo dell'assistente di parte della Società New Team San Giovanni che, ad ogni buon conto, il DDg ha riferito di aver riconosciuto regolarmente, avendolo, peraltro, identificato ed individuato in uno dei calciatori della predetta Società; pertanto, il reclamo risulta infondato; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione, ex art. 67 C.G.S., alle Società della presente decisione, e sciogliendo la riserva di cui al C.U. F.I.G.C. L.N.D. n. 33 del 28.11.2019, "attività giovanile", pag. 469, DELIBERA: a) di rigettare il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Materdei e, per l'effetto, OMOLOGARE il risultato acquisito sul tgd con il punteggio di 2-1 in favore della Società reclamata; b) di trasmettere comunque gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza; c) di incamerare la tassa reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 10 dicembre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**